

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/532 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2021
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2021

Per la Commissione
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell'Unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivi
1)	2)	3)
<p>Apparecchio (cosiddetto «stazione di base per videocamere» — <i>camera station appliance</i> — o «registratore integrato») presentato in un alloggiamento unico avente dimensioni approssimative di 33 × 23 × 8 cm, comprendente i seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — elementi passivi e attivi, — un processore, — una scheda grafica, — una memoria interna (disco rigido). <p>L'apparecchio non dispone di sintonizzatore TV.</p> <p>L'apparecchio è dotato delle seguenti interfacce: RJ45, USB, VGA, SPF e HDMI e commutatore integrato a otto porte con capacità PoE (Power over Ethernet).</p> <p>È dotato di un sistema operativo di «macchina automatica standard per l'elaborazione dell'informazione». È inoltre preconfigurato e precaricato con uno speciale «software di gestione videocamere» e comprende licenze per otto canali.</p> <p>L'apparecchio è progettato per ricevere dati audio e video attraverso un'interfaccia di telecomunicazione [e protocollo internet (IP)] da un massimo di otto videocamere di sorveglianza (videocamere IP). I dati possono essere registrati sul disco rigido interno o su una memoria esterna (tramite l'interfaccia USB) oppure l'apparecchio può inviare i dati attraverso le reti di telecomunicazione a un altro indirizzo IP (ad esempio a un server, a un commutatore, a un telefono cellulare o a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione).</p> <p>L'apparecchio può essere collegato a un monitor o a uno schermo e a un comando a tastiera. È destinato ad essere utilizzato nell'ambito di un sistema di sicurezza e sorveglianza.</p>	<p>8521 90 00</p>	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI, dalla nota 5 E) del capitolo 84 e dal testo dei codici NC 8521 e 8521 90 00.</p> <p>Date le sue caratteristiche oggettive, l'apparecchio è destinato a funzionare insieme a un massimo di otto videocamere a fini di videosorveglianza. Un apparecchio che, a tal fine, registra segnali provenienti da videocamere e può inviarli a un altro indirizzo IP o riprodurli su uno schermo o un monitor svolge una funzione specifica diversa dall'elaborazione dell'informazione ai sensi della nota 5 E) del capitolo 84. (Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 17 marzo 2005, Ikegami Electronics, C-467/03, ECLI:EU:C:2005:182). La classificazione alla voce 8471 come macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione è quindi esclusa.</p> <p>L'apparecchio è progettato per svolgere due o più funzioni complementari ai sensi della nota 3 della sezione XVI, vale a dire la trasmissione e la ricezione di dati della voce 8517 nonché la videoregistrazione e videoriproduzione della voce 8521.</p> <p>In base alle caratteristiche oggettive dell'apparecchio, la funzione principale è quella della videoregistrazione all'interno di un sistema di sicurezza e sorveglianza. La trasmissione e la ricezione di dati sono solo una funzione ausiliaria volta a migliorare il funzionamento del sistema in cui l'apparecchio è incorporato. La classificazione alla voce 8517 è pertanto esclusa. (Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 25 febbraio 2016, G. E. Security, C-143/15, ECLI:EU:C:2016:115, punti da 55 a 57).</p> <p>L'apparecchio deve pertanto essere classificato come altro apparecchio per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporante un sintonizzatore, nel codice NC 8521 90 00.</p>